



Delibera n. 1517

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. GIORGIO PAPA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1032 del 27 febbraio 2019 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giorgio Papa, nato a Varese (VR), il 24 aprile 1956;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020 (prot. n. 5591 di pari data) con la quale l'Ufficio consulenza Legale ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Giorgio Papa, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 6 febbraio 2020 (prot. n. 6080 di pari data) con la quale Banca Popolare di Bari S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'attività del Sig. Giorgio Papa;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 29 aprile 2020 e 22 maggio 2020;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 28 maggio 2020 (prot. n. 25010/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giorgio Papa, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'articolo 153, comma 3, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver omesso di comunicare all'Organismo entro dieci giorni la modifica della condizione per ottenere l'iscrizione concernente la situazione impeditiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b*), del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 (modificato con D.M. 8 luglio 2010, n. 140);

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra il Sig. Giorgio Papa non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 20 ottobre 2020 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Giorgio Papa e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Giorgio Papa la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c*), n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;
- con riferimento alla specificità di tale violazione e alla sua gravità vanno adeguatamente contemplate le seguenti circostanze:
 - la condotta in esame, integrando una completa omissione delle previste comunicazioni all'Organismo, era potenzialmente suscettibile di eludere o ritardare, come di fatto avvenuto, l'attivazione delle verifiche circa la sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del consulente;
 - il consulente non risulta aver svolto attività di consulenza nel periodo successivo alla scadenza del termine previsto per la comunicazione all'Organismo della sopravvenuta situazione impeditiva sino all'intervenuta cancellazione dell'albo;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun tipo di precedente a suo carico;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

– con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta risulta imputabile al Sig. Giorgio Papa quantomeno a titolo di colpa;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Giorgio Papa, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Giorgio Papa, nato a Varese (VR) il 24 aprile 1956, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti